

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08

Aversa, 10/06/2025

Ai docenti

Oggetto: Applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3250/2024 – Avvio del percorso collegiale per la definizione delle modalità di gestione dei passaggi tra classi di istituti o indirizzi diversi

Al Collegio dei Docenti

La recente **sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3250/2024**, ha annullato, per difetto di copertura legislativa, l'art. 4 del **D.M. 5/2021**¹ nella parte in cui subordinava il passaggio tra classi corrispondenti di indirizzi, articolazioni o opzioni diversi della scuola secondaria di secondo grado allo svolgimento obbligatorio di esami integrativi.

Il Consiglio ha chiarito che, in assenza di una norma primaria che preveda tale obbligo, le relative modalità debbano essere ricondotte all'**autonomia delle istituzioni scolastiche**, ai sensi del **D.P.R. 275/1999**, nel quadro delle competenze degli organi collegiali. Alla luce di tale pronuncia, si rende necessario avviare, in sede di Collegio dei Docenti, una riflessione approfondita sulle modalità con cui l'istituto intende gestire i passaggi tra percorsi scolastici diversi, nel rispetto dei principi di equità, flessibilità e valorizzazione del diritto allo studio.

La questione sarà inserita all'ordine del giorno della prossima seduta del Collegio, nella quale si propone:

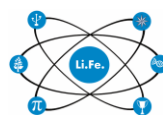
- di esaminare i contenuti della sentenza n. 3250/2024 e le sue ricadute operative;
- di discutere una **bozza di regolamento interno**, che sarà trasmessa in allegato, contenente indicazioni per la gestione didattica e organizzativa dei passaggi tra percorsi formativi, da eventualmente modificare, integrare e approvare nei competenti organi collegiali.

Tale regolamento, una volta condiviso e adottato, costituirà uno strumento di trasparenza e coerenza nell'attuazione dell'autonomia scolastica, a tutela degli studenti e nel rispetto delle prerogative dei docenti.

¹ Articolo 4

(Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l'istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni.
2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
3. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.
4. Possono sostenere gli esami integrativi:
 - a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA **Scuola polo per la formazione ambito 08**

b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

5. Non è prevista l'ammissione agli esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.

6. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

7. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curriculum si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

8. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.

9. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.

10. Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, e fatta salva la necessità di subordinare l'iscrizione per i percorsi di liceo musicale e coreutico al superamento delle relative prove di verifica:

a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico,

l'iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);

b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.

11. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica.

12. L'iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b), e al comma 11 avviene previo colloquio presso l'istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell'indirizzo di provenienza.

Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell'anno scolastico.

13. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all'estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Cordiali saluti.

Il Dirigente scolastico
Prof.^{ssa} Adriana Mincione

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993*